



***REGOLAMENTO DI GRUPPO  
PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.***

***AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO  
2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE***

Normativa attinente ad aree sensibili relative al D. Lgs. 231/01  
Area di rischio: Reati Societari  
Protocolli: Gestione dell'informativa periodica, Gestione dei rapporti con il Consiglio  
di Sorveglianza e con la Società di Revisione

26 novembre 2010

# SOMMARIO

<b>PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>1    NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>5</b>
<b>2    ADOZIONE DELLE REGOLE DELIBERATIVE E PROCEDURE INFORMATIVE.....</b>	<b>6</b>
<b>3    PARTI CORRELATE DI INTESA SANPAOLO.....</b>	<b>7</b>
<b>4    PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE DI INTESA SANPAOLO .....</b>	<b>10</b>
<b>5    OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....</b>	<b>10</b>
<b>6    ESENZIONI .....</b>	<b>11</b>
6.1    ESENZIONI DALL' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO .....	11
6.2    CASI DI ESENZIONE PARZIALE .....	11
6.3    CONTROLLI .....	13
<b>7    COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....</b>	<b>13</b>
<b>8    ISTRUTTORIA E PROPOSTA DELLE OPERAZIONI DEL GRUPPO .....</b>	<b>14</b>
<b>9    REGOLE DELIBERATIVE .....</b>	<b>16</b>
9.1    REGOLE DELIBERATIVE PER OPERAZIONI REALIZZATE DALLA CAPOGRUPPO.....	16
9.1.1    OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA .....	16
9.1.2    OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA .....	17
9.1.3    OPERAZIONI STRATEGICHE.....	18
9.1.4    OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE.....	19
9.2    REGOLE DELIBERATIVE PER OPERAZIONI REALIZZATE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE .....	19
9.3    DELIBERE QUADRO .....	21
9.4    APPLICAZIONE CONCORRENTE DELLA DISCIPLINA SULLE OBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB .....	22
<b>10   INFORMATIVA SUCCESSIVA AGLI ORGANI .....</b>	<b>23</b>
<b>11   INFORMATIVA ALLA CONSOB E AL MERCATO .....</b>	<b>24</b>
11.1    INFORMATIVA ALLA CONSOB PER OPERAZIONI ORDINARIE DI MAGGIORE RILEVANZA .....	24
11.2    INFORMATIVA AL PUBBLICO PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA .....	24
11.3    INFORMATIVA AL PUBBLICO PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA .....	26
11.4    COMUNICATI PRICE SENSITIVE .....	26
11.5    INFORMATIVA FINANZIARIA PERIODICA .....	27
<b>12   ATTUAZIONE E DECORRENZA .....</b>	<b>27</b>

**ALLEGATO 1 – DEFINIZIONI FUNZIONALI ALLA NOZIONE DI PARTE CORRELATA**

**ALLEGATO 2 – CASI DI ESENZIONE**

**ALLEGATO 3 – SOGLIE PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

**ALLEGATO 4 – SOGLIE PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

**ALLEGATO 5 – DEFINIZIONE DI OPERAZIONI ORDINARIE E CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD**

## PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

La regolamentazione delle operazioni con parti correlate di un gruppo societario ha come obiettivo il presidio del rischio derivante da situazioni di potenziale conflitto di interessi, connesse alla posizione di particolare prossimità di alcune entità rispetto ai centri decisionali dell'impresa.

Il sistema di controlli derivante da tale regolamentazione intende assicurare l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni del gruppo societario, nell'interesse della sua sana e prudente gestione. A tal fine, specifiche procedure di gestione del rischio devono essere applicate alle decisioni e ai rapporti contrattuali che riguardano operazioni con i *key manager*, i principali azionisti, le entità controllate e collegate e altre entità connesse.

Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo", la "Capogruppo" o la "Banca") e le società controllate, italiane ed estere, applicano e mantengono una politica di gestione delle operazioni con parti correlate in coerenza con la normativa di riferimento quale parte integrante delle regole di prevenzione dei conflitti di interessi alle quali il Gruppo si attiene.

Il presente Regolamento (di seguito anche "Regolamento") stabilisce per l'intero *Gruppo Intesa Sanpaolo* (di seguito anche "*Gruppo*", da intendere come comprensivo della Capogruppo e di tutte le società controllate italiane o estere) e con riferimento ai rapporti con le parti correlate di Intesa Sanpaolo:

- i criteri per identificare le parti correlate (cfr. par. 3 e 4);
- le regole per identificare le operazioni con parti correlate (cfr. par. 5);
- i casi di esenzione dall'applicazione della presente disciplina (cfr. par. 6);
- le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con parti correlate (cfr. par. 8 e 9);
- gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli Organi sociali della Capogruppo aventi a oggetto dette operazioni (cfr. par. 10);
- i presidi necessari ad assicurare verso il mercato l'informativa sulle operazioni indicate, anche in coerenza con l'informativa finanziaria periodica (cfr. par. 11).

Tutte le società controllate direttamente o indirettamente da Intesa Sanpaolo, in Italia o all'estero, sono tenute a recepire il presente Regolamento, che viene adottato dalla Capogruppo, come disciplina di Gruppo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti, anche ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n.58/1998 (Testo Unico Finanziario o TUF).

In particolare, il presente Regolamento trova integrale applicazione per le società controllate a eccezione delle regole deliberative specificamente indicate per la Capogruppo (par. 9.1).

Le società italiane controllate da Intesa Sanpaolo che abbiano azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, inoltre, sono tenute ad adottare procedure interne per regolare l'operatività di tali società con le *proprie* parti correlate, in coerenza con i criteri indicati dall'art. 2391 *bis* c.c. e nel rispetto della relativa regolamentazione attuativa, a esse direttamente applicabile.

Con riguardo alle parti correlate rilevanti per l'informativa finanziaria periodica conforme ai principi contabili internazionali (IAS 24), la disciplina del presente Regolamento, ove fosse a esse riferibile, deve essere applicata in aggiunta alle regole specifiche per esse previste nel contesto delle procedure d'informazione finanziaria contabile.

Il presente Regolamento e ogni relativa modifica sono resi pubblici sul sito internet della Banca, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione e con le altre modalità previste dalle disposizioni della Consob per l'informazione regolamentata.

## **1. Normativa di riferimento**

**1.1** La disciplina delle operazioni con parti correlate applicabile al Gruppo Intesa Sanpaolo si articola in regole che investono la fase istruttoria e deliberativa delle operazioni, gli adempimenti informativi agli Organi sociali e al mercato e i controlli interni.

In forza di quanto disposto dall'art. 2391 *bis* c.c., gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino "la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate" realizzate direttamente o tramite società controllate.

L'organo di controllo è tenuto a vigilare sull'osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche il "Regolamento Consob"). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative degli artt. 114 e 154 *ter* TUF in materia di obblighi di informazione immediata e periodica. Con una successiva comunicazione la Consob ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell'attività di vigilanza sull'attuazione della disciplina <sup>(1)</sup> e ha inoltre formulato specifiche richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF, con apposita successiva comunicazione <sup>(2)</sup>.

**1.2** Si ricorda che nel Gruppo Intesa Sanpaolo la materia è stata regolata fin dal 2007, anche in via di autodisciplina, in attuazione delle previsioni del Codice di Borsa Italiana, integrando le esistenti regole sull'informativa di mercato e di bilancio, riconducibili all'art. 150 TUF, al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito Regolamento Emittenti) e ai principi contabili internazionali (IAS 24).

La nuova normativa intende realizzare una riforma del sistema di governo dei potenziali conflitti di interessi nelle relazioni con parti correlate attraverso:

- (i) la valorizzazione del ruolo dei consiglieri indipendenti nelle operazioni non esigue e, soprattutto, nelle operazioni di maggiore rilievo,
- (ii) il rafforzamento della tutela degli azionisti di minoranza,
- (iii) l'ampliamento del regime di trasparenza al mercato.

**1.3** Va sottolineato che la normativa in questione, per un gruppo societario articolato come il Gruppo Intesa Sanpaolo, va coordinata e applicata in modo concorrente con altre disposizioni di settore che regolano materie analoghe con presidi non del tutto coincidenti.

Resta anzitutto ferma, per quanto riguarda l'informazione finanziaria periodica, l'applicazione delle norme di legge e dei principi contabili internazionali ai fini della

---

<sup>1</sup> Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 n. DEM/10078683. La Consob ha altresì modificato il Regolamento concernente la disciplina dei Mercati per quanto riguarda le regole di quotazione delle società controllate da altra società quotata.

<sup>2</sup> Comunicazione Consob del 15 novembre 2010 n. DEM/10094530.

predisposizione del bilancio annuale e semestrale (in conformità allo IAS 24), che include una specifica rendicontazione delle operazioni con parti correlate, come definite dai principi stessi <sup>(3)</sup>. A tale normativa contabile sono tenute a dare applicazione tutte le società del Gruppo che utilizzano i principi IAS, dovendo a tal fine avere riguardo alla rendicontazione delle operazioni effettuate da ciascuna di tali società anche con le proprie parti correlate.

Da questo punto di vista, l'illustrazione al mercato delle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo ricade anche nell'ambito delle procedure amministrative e contabili che devono essere predisposte a cura del Dirigente Preposto, ai sensi del terzo comma dell'art.154 *bis* TUF. A tal fine, il presente Regolamento è coordinato anche con le Linee Guida di Governo Amministrativo Finanziario adottate dal Gruppo.

Va, inoltre, evidenziato che la normativa di vigilanza bancaria prescrive regole speciali per le società del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

In particolare, occorre tener conto della concorrente disciplina concernente le operazioni con i c.d. Esponenti del Gruppo Bancario, di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 385/93 (anche TUB o Testo Unico Bancario). Il coordinamento tra le due discipline è specificamente regolato al paragrafo 9.4 del presente Regolamento.

Parimenti, per le imprese di assicurazione del Gruppo è necessario avere riguardo all'applicazione delle regole speciali previste dall'Isvap per le operazioni infragruppo <sup>(4)</sup>.

Restano ovviamente ferme le disposizioni di diritto societario comune che presidiano il conflitto di interessi relativo ai rapporti con alcune specifiche parti correlate, quali a esempio i componenti degli organi di amministrazione (art. 2391 codice civile e relativi ampliamenti prescritti dalle disposizioni di vigilanza bancaria), le società che esercitano direzione e coordinamento (art. 2497 codice civile), gli azionisti in conflitto di interessi (art. 2373 codice civile).

Le società del Gruppo con sede all'estero, inoltre, sono tenute a coordinare le disposizioni del presente Regolamento con le normative esistenti negli ordinamenti locali, che possono anche avere riguardo alla medesima materia. A tale proposito, esse hanno cura di segnalare alla Capogruppo eventuali disposizioni incompatibili con la piena applicazione del presente Regolamento e a coordinarsi con le competenti funzioni di Capogruppo per valutare e applicare le conseguenti misure di rimedio.

## ***2. Adozione delle regole deliberative e procedure informative***

**2.1** In coerenza con quanto disposto dal Regolamento Consob e con l'assetto organizzativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, il Consiglio di Gestione definisce le

---

<sup>3</sup> A tale riguardo occorre notare che la definizione di parte correlata stabilita dallo IAS 24 - come recentemente modificato con Regolamento UE n. 632 del 19 luglio 2010 ed applicato dall'esercizio 2011 - non è del tutto coincidente con quella accolta dal Regolamento Consob, presentando alcuni profili di disallineamento.

<sup>4</sup> Si tratta del Regolamento n. 25 del 27 maggio 2008 adottato dall'Isvap in attuazione degli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo realizzate dal Gruppo.

Le regole definite dal Consiglio di Gestione nel presente Regolamento sono sottoposte ad approvazione del Consiglio di Sorveglianza. Le delibere sono assunte previo parere favorevole del Comitato per il Controllo, costituito in seno al Consiglio di Sorveglianza. Tale Comitato è composto interamente da Consiglieri indipendenti sia ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, sia ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF.

**2.2** Il Regolamento, con la stessa procedura prevista per la sua adozione, è sottoposto a revisione di norma con periodicità triennale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione, affinché sia mantenuto elevato il presidio delle misure individuate e sia assicurata coerenza con il quadro complessivo delle regole di gestione dei rischi di conformità presenti nel Gruppo <sup>(5)</sup>. Il Comitato per il Controllo esprime il suo parere anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere ad alcuna modifica, all'esito della valutazione delle procedure in essere.

Eventuali modifiche che non investono elementi essenziali del Regolamento potranno essere adottate, su proposta della Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni, dal Consigliere Delegato e CEO, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e previo parere favorevole del Comitato per il Controllo.

**2.3** La Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni, in funzione di *compliance* per tale materia, assicura l'adozione e il coordinamento all'interno del Gruppo delle più opportune disposizioni attuative del Regolamento, in modo da garantire efficacia al processo di gestione delle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo. A tal fine si coordina con la Direzione Centrale Compliance e la Direzione Centrale Amministrazione e Fiscale per assicurare coerenza con il sistema complessivo dei controlli nelle rispettive aree di competenza.

Inoltre, al fine di realizzare un sistema generale di corretta gestione delle relazioni con parti correlate, la Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni, fornisce anche indirizzi e direttive alle società del Gruppo - nel rispetto delle specifiche disposizioni a esse applicabili - per la gestione delle operazioni con entità che siano qualificabili parti correlate rispetto a ciascuna società controllata, anche se diverse dalle parti correlate di Intesa Sanpaolo.

### **3. Parti correlate di Intesa Sanpaolo**

**3.1** In base alla definizione contenuta nel Regolamento Consob, sono operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo quelle effettuate dalla Capogruppo ovvero da una società del Gruppo con un soggetto che:

---

<sup>5</sup> Tenuto conto della prevista emanazione da parte della Banca d'Italia della disciplina di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di "soggetti collegati" (in attuazione della delibera CICR del 29 luglio 2008 n. 277), sarà programmata una anticipata revisione del Regolamento, per i necessari coordinamenti con la nuova normativa di settore e per gli adeguamenti che dovessero rendersi opportuni, da realizzare anche – ove richiesto – mediante eventuali modifiche dello Statuto.

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, *controlla*, anche congiuntamente, la Banca ovvero è *controllato* da o è *sottoposto a comune controllo* con la Banca ovvero detiene nella Banca una partecipazione tale da poter esercitare *un'influenza notevole* su di essa;
- b) è una società *collegata* alla Banca;
- c) è una *joint venture* cui partecipa la Banca;
- d) è uno dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Banca o della sua controllante, ove esistente;
- e) è uno stretto familiare delle persone fisiche ricomprese nelle precedenti lettere a) o d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Banca o di una qualsiasi altra entità a essa correlata.

In allegato al presente Regolamento sono riportate le ulteriori definizioni funzionali alla qualificazione di una persona o di una entità come parte correlata, derivanti dalla normativa emanata dalla Consob, cui si rinvia (Allegato 1).

**3.2** Con specifico riferimento ai *Dirigenti con responsabilità strategiche (key manager)*, il Regolamento Consob qualifica come tali quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

In merito, sono considerati parti correlate di Intesa Sanpaolo:

- i componenti del Consiglio di Sorveglianza,
- i componenti del Consiglio di Gestione,
- i Direttori generali,
- gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche.

Nell'attuale configurazione organizzativa della Capogruppo, oltre ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione e ai Direttori generali sono considerati *Dirigenti con responsabilità strategiche* i seguenti:

- Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili,
- Responsabili delle Divisioni e *Business Unit*,
- Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Risk Officer, Chief Lending Officer,

- Responsabili delle Direzioni centrali a riporto diretto del Consigliere Delegato, del Presidente del Consiglio di Gestione e del Presidente del Consiglio di Sorveglianza,
- Responsabile della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza,
- Responsabile Operazioni strategiche e progetti speciali.

Una valutazione aggiornata per identificare i *key manager* della Capogruppo viene periodicamente condotta dalla Direzione Centrale Personale sulla base della effettiva articolazione organizzativa della Banca e del Gruppo.

Eventuali variazioni dell'assetto organizzativo di primo livello approvate dal Consiglio di Gestione saranno recepite nel presente Regolamento (con le modalità previste dal paragrafo 2).

**3.3** Inoltre, per quanto riguarda gli *azionisti*, tenuto conto dell'attuale assetto proprietario della Banca, Intesa Sanpaolo intende proseguire l'esperienza maturata in via di autoregolamentazione dall'aprile del 2008. In specie la disciplina in materia di operazioni con parti correlate viene applicata a un ambito di soggetti più esteso rispetto a quello considerato dalla normativa di riferimento, allo scopo di assoggettare alle procedure di controllo interno riservate alle operazioni di questo tipo anche i rapporti che intercorrono tra il Gruppo e gli azionisti più significativi della Capogruppo.

In tale prospettiva, sono assoggettati al presente Regolamento – anche laddove non esercitino un'influenza notevole – gli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. e i relativi gruppi societari (entità giuridiche controllanti, controllate, o sottoposte a comune controllo) che abbiano una partecipazione al capitale con diritto di voto della Banca superiore al 2% calcolata sulle sole azioni in proprietà o in gestione <sup>(6)</sup>. Per la determinazione di tale livello partecipativo si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 120 TUF e alla regolamentazione attuativa, che identificano la *disclosure* dovuta alla Consob, al mercato e alla stessa società emittente.

Nei confronti dell'insieme degli azionisti indicati sono applicate le regole istruttorie, deliberative e di informativa successiva agli Organi, al mercato e contabile indicate nel presente Regolamento.

**3.4** Come indicato dalla Consob rimangono escluse le entità controllate dalle società collegate e dalle *joint venture*. Queste ultime risultano rilevanti a fini dell'informativa di bilancio ai sensi del principio contabile IAS 24 applicabile a partire dal 1 gennaio 2011.

Le parti correlate di una società del Gruppo, che non siano anche parti correlate di Intesa Sanpaolo, come sopra definite, non sono considerate rilevanti ai fini del sistema di controlli stabiliti dal presente Regolamento.

Tuttavia, tenuto conto degli adempimenti applicabili a ciascuna società del Gruppo per quanto riguarda anche la normativa contabile, la Capogruppo dispone misure di indirizzo e coordinamento per assicurare che all'interno del Gruppo siano predisposte adeguate procedure di censimento anche per le operazioni con tali parti correlate.

---

<sup>6</sup> In coerenza con la disciplina Consob, sono esclusi i gruppi societari riconducibili agli intermediari che esercitano attività di gestione del risparmio, ove ricorrano le condizioni di indipendenza richieste dal Regolamento Emittenti.

#### **4. Procedure di identificazione delle parti correlate di Intesa Sanpaolo**

Nella gestione delle proprie attività, ordinarie o straordinarie, ogni unità organizzativa del Gruppo è tenuta a verificare tempestivamente e, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo.

La Capogruppo e le società del Gruppo si dotano di idonee procedure operative e sistemi informativi che agevolano in corso di istruttoria la possibilità di riscontrare se le controparti di un'operazione siano identificabili come parti correlate di Intesa Sanpaolo. A tal fine le Strutture competenti della Banca chiedono ai Dirigenti con responsabilità strategiche e, ove occorra, alle altre parti correlate ogni elemento utile a tenere aggiornate le procedure interne di controllo e in particolare i dati relativi agli stretti familiari e ai rapporti partecipativi, in relazione ai quali sono adottate adeguate misure di riservatezza.

Con il supporto delle funzioni di *compliance* della Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni, le competenti Strutture del Chief Operating Officer predispongono efficaci strumenti informatici di gestione.

Le stesse procedure devono includere, in modo distinto, anche le entità qualificabili come parti correlate solo ai sensi del principio contabile IAS 24 (che non siano considerate rilevanti in via obbligatoria o in via di autodisciplina anche per il Regolamento Consob), alle quali andranno applicate le sole disposizioni in materia di informazione contabile.

#### **5. Operazioni con parti correlate**

**5.1** Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse anche:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, salve le esenzioni espressamente previste.

Tali definizioni devono essere applicate tenendo conto delle indicazioni interpretative emanate dalla Consob.

**5.2** Il Regolamento Consob prescrive regole speciali per la gestione delle operazioni con parti correlate, prevedendo un procedimento differenziato in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle operazioni medesime.

In attuazione di tali criteri, per il Gruppo Intesa Sanpaolo le diverse categorie di operazioni per la gestione dei rapporti con parti correlate della Capogruppo sono definite nei termini seguenti:

- "operazioni esenti": le operazioni identificate al paragrafo 6 e nell'Allegato 2;

- “operazioni di importo esiguo”: le operazioni il cui importo è *inferiore* alle soglie di significatività indicate nell’Allegato 3;
- “operazioni di minore rilevanza”: le operazioni il cui importo è pari o superiore alle soglie di significatività indicate nell’Allegato 3, ma inferiore alle soglie di maggiore rilevanza calcolate sulla base dei criteri riportati nell’Allegato 4;
- “operazioni di maggiore rilevanza”: le operazioni identificate secondo i criteri di rilevanza stabiliti dalla Consob, riportati nell’Allegato 4;
- “operazioni strategiche”: le operazioni identificate secondo i criteri stabiliti nell’art. 25.1.2 dello Statuto;
- “operazioni di competenza assembleare”.

## **6. Esenzioni**

La nuova disciplina sulle operazioni con parti correlate è caratterizzata da un regime di esenzioni, integrali o parziali, dall’applicazione della regolamentazione, che riguardano specifiche tipologie di operazioni.

### **6.1 Esenzioni dall’applicazione del Regolamento**

Fermi restando gli obblighi di informativa contabile al mercato, sono espressamente **esentate dall’applicazione del presente Regolamento** le seguenti operazioni:

- A. le operazioni di importo esiguo** (le operazioni di importo inferiore alle soglie di significatività individuate nell’Allegato 3);
- B. le delibere assembleari relative alle remunerazioni** dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
- C. i piani di compensi** basati su strumenti finanziari e le deliberazioni sulle remunerazioni dei Consiglieri di Gestione e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, se ricorrono le condizioni prescritte dall’art. 13, comma 3, del Regolamento Consob che devono essere debitamente riscontrate.

### **6.2 Casi di esenzione parziale**

Sono **esentate dall’applicazione di specifiche disposizioni del presente Regolamento** le seguenti operazioni:

- D. tutte le operazioni infragruppo** che siano realizzate con e tra le società controllate, purché nella società controllata controparte dell’operazione **non ci siano interessi significativi di altre parti correlate**

**Sono esenti da:** le procedure deliberative (par. 9), gli obblighi di informativa al pubblico per operazioni di maggiore rilevanza (par. 11.2) e gli obblighi di informativa alla Consob (par. 11.1).

**Vanno applicate:** le cautele istruttorie (par. 8); le regole in materia di informativa successiva agli Organi (par. 10); le disposizioni sui comunicati *price sensitive* (par. 11.4) e sull’informativa finanziaria periodica (par. 11.5).

Al fine dell'applicazione dell'esenzione indicata, sono considerati interessi significativi di altre parti correlate:

- le partecipazioni al capitale (diverse da quelle riconducibili al Gruppo) che comportino l'esercizio di influenza notevole;
- la presenza di sistemi di remunerazione dei *key manager* che dipendono in misura rilevante (superiori al 25% della remunerazione complessiva) dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta;
- non si considerano invece interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione tra società diverse di uno o più amministratori o *key manager*.

**E. le operazioni di minore rilevanza che siano “ordinarie” e a “condizioni di mercato o standard” (Allegato 5)**

**Sono esenti da:** le procedure deliberative (par. 9).

**Vanno applicate:** le cautele istruttorie (par. 8); le regole in materia di informativa successiva agli Organi (par. 10); le disposizioni sui comunicati *price sensitive* (par. 11.4) e sull'informativa finanziaria periodica (par. 11.5).

A tal fine si specifica che:

- l'**esercizio del credito** in qualsiasi forma, ivi inclusi il rilascio di impegni e garanzie e la sottoscrizione di obbligazioni, è **esente solo se** effettuato nell'ambito di linee di credito verso parti correlate deliberate secondo le procedure del presente Regolamento.
- La **negoziazione** e il **collocamento di strumenti finanziari**, ivi comprese le operazioni in strumenti derivati (inclusi quelli con finalità di copertura o di *trading*), **sono esenti solo se** privi di rischio di credito o di controparte, ovvero assistiti da collateralizzazioni e/o nei limiti di linee di credito verso parti correlate deliberate secondo le procedure del presente Regolamento.

**F. le operazioni di maggiore rilevanza che siano “ordinarie” e a “condizioni di mercato o standard” (Allegato 5)**

**Sono esenti da:** gli obblighi di informativa al pubblico per operazioni di maggiore rilevanza (par. 11.2).

**Vanno applicate:** le cautele istruttorie (par. 8); le procedure deliberative (par. 9); le regole in materia di informativa successiva agli Organi (par. 10); gli obblighi di informativa alla Consob (par. 11.1); le disposizioni sui comunicati *price sensitive* (par. 11.4) e sull'informativa finanziaria periodica (par. 11.5).

## **G. tutte le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di Vigilanza**

**Sono esenti da:** le cautele istruttorie (par. 8) e le procedure deliberative (par. 9).

**Vanno applicate:** le regole in materia di informativa successiva agli Organi (par. 10); gli obblighi di informativa al pubblico per operazioni di maggiore rilevanza (par. 11.2); le disposizioni sui comunicati *price sensitive* (par. 11.4) e sull'informativa finanziaria periodica (par. 11.5).

## **H. le operazioni soggette alla disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari di cui all'art. 136 del Testo Unico Bancario**

**Sono esenti:** nei limiti e con le modalità previste nel paragrafo 9.4.

### **6.3 Controlli**

Per l'applicazione delle esenzioni indicate i Responsabili delle Strutture che propongono le operazioni nella fase istruttoria sono tenuti ad attivare specifici controlli preventivi sulle condizioni applicate, verificando che siano acquisiti idonei elementi di riscontro e che siano accuratamente condotte le analisi istruttorie di tutti i presupposti per dar luogo alle esenzioni.

La Direzione Centrale Internal Auditing - nell'ambito delle ordinarie verifiche sulla corretta applicazione delle procedure istruttorie, deliberative e informative in materia di operazioni con parti correlate - valuta anche l'efficacia dei controlli in essere sul processo, inclusi gli elementi di riscontro in base ai quali le operazioni sono state dichiarate esenti.

### **7. Comitato per le operazioni con parti correlate**

**7.1** Il Regolamento Consob prevede che nel processo finalizzato all'approvazione di operazioni con parti correlate (di minore rilevanza, di maggiore rilevanza e strategiche) i Consiglieri indipendenti non correlati svolgano un ruolo qualificato.

In Intesa Sanpaolo, tale ruolo è stato assegnato al Comitato per le operazioni con parti correlate, costituito nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza, i cui componenti sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Banca ha dichiarato di aderire.

Il Comitato per le operazioni con parti correlate è sempre tenuto a rilasciare un parere motivato:

- sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione;
- sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Per le delibere in materia di remunerazioni, nei casi in cui ricadano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, il parere del Comitato costituito da Consiglieri indipendenti è reso dal **Comitato Remunerazioni** istituito in seno al Consiglio di Sorveglianza.

**7.2** Il parere non è vincolante per l'Organo deliberante l'operazione con parti correlate.

Il parere può essere favorevole o non favorevole. Il parere è favorevole quando:

- manifesta l'integrale condivisione dell'operazione;
- pur in presenza di alcuni elementi di dissenso, fornisce l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- le indicazioni a cui è subordinata la conclusione o l'esecuzione dell'operazione siano effettivamente rispettate; in tal caso l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli Organi sociali ai sensi del paragrafo 10.

**7.3** Il Comitato per le operazioni con parti correlate - o uno o più componenti dallo stesso delegati - partecipa alle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e strategiche, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

**7.4** I Consiglieri componenti del Comitato sono "non correlati" quando sono diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate. Le regole di funzionamento e di organizzazione del Comitato assicurano che ne facciano parte solo Consiglieri di Sorveglianza indipendenti e non correlati. I componenti del Comitato per le operazioni con parti correlate che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione sono tenuti a darne notizia agli altri Consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

## **8. Istruttoria e proposta delle operazioni del Gruppo**

**8.1** L'istruttoria delle operazioni con parti correlate deve essere tale da soddisfare le esigenze di correttezza formale e sostanziale richiamate in premessa, a qualunque livello esse vengano trattate, siano di competenza degli Organi sociali, ovvero deliberate dalle Strutture di *business* o dalle altre unità organizzative della Banca o da società controllate.

In particolare, dopo aver verificato che l'operazione oggetto di analisi rientra nella definizione di operazione con parte correlata, devono essere dettagliatamente esaminate le caratteristiche e le condizioni di ciascuna operazione, nonché *gli effetti* di essa dal punto di vista *patrimoniale, economico e finanziario*. Devono essere valutate *le motivazioni e gli interessi* dell'operazione, la sua convenienza per la società del Gruppo contraente e la correttezza sostanziale delle condizioni.

Nell'ambito del processo istruttorio è necessario verificare distintamente in base alle definizioni contenute nell'Allegato 5 del presente Regolamento:

- se l'operazione sia qualificabile come "operazione ordinaria" e
- se le condizioni applicate siano "equivalenti a quelle di mercato o standard".

**8.2** Tale verifica riveste importanza fondamentale anche ai fini dell'applicazione del regime di esenzioni procedurali e informative, indicate sopra al paragrafo 6, ed è oggetto di specifiche forme di controllo di linea (a cura del Responsabile della Struttura che cura l'istruttoria e la proposta dell'operazione) e procedure di monitoraggio successivo (a cura della Direzione Centrale Internal Auditing della Capogruppo).

**8.3** Nel caso in cui l'istruttoria concluda che, oltre a essere ordinaria, l'operazione presenta condizioni economiche analoghe a quelle *di mercato o standard*, praticate nei confronti di parti *non correlate* di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione acquisita deve contenere *oggettivi elementi di idoneo riscontro*, in applicazione del Regolamento Consob e dello IAS 24.

Qualora non sia agevolmente riscontrabile l'equivalenza a condizioni di mercato o standard per parti non correlate, è necessario adottare le cautele istruttorie, deliberative, di controllo e informative stabilite per le operazioni a condizioni diverse da quelle di mercato; in questo caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'*interesse* della società.

**8.4** Se l'operazione è di **maggiore rilevanza** o se, ancorché di minore rilevanza, è **strategica**, è necessario coinvolgere tempestivamente il Comitato per le operazioni con parti correlate (o uno o più componenti dallo stesso delegati) nelle fasi dell'istruttoria e delle trattative, attraverso l'invio di un flusso completo e tempestivo e con la facoltà da parte del Comitato (o di uno o più dei componenti dallo stesso delegati) di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria. Il flusso informativo al Comitato per le operazioni con parti correlate è attivato in conformità a quanto previsto nei paragrafi 9.1.2 e 9.1.3 e per le società controllate nel paragrafo 9.2.

Le proposte di deliberazione relative alle operazioni con parti correlate devono evidenziare in modo chiaro in nota alla intitolazione che si tratta di operazione con parte correlata e devono riportare le conclusioni istruttorie sugli elementi di contenuto sopra indicati anche con riguardo alla convenienza dell'operazione.

Anche per le operazioni con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, alle quali non si applicano le speciali procedure deliberative stabilite nel presente Regolamento, perché considerate esenti in base ai criteri individuati nel paragrafo 6, i Responsabili delle Strutture incaricate della realizzazione dell'operazione assicurano comunque che sia accuratamente conservata in atti della società la documentazione inerente le operazioni medesime, anche al fine della già citata attività di controllo successivo sulla corretta applicazione delle procedure istruttorie, deliberative e informative delineate nel presente Regolamento.

Per le operazioni di importo esiguo l'istruttoria può seguire le usuali regole aziendali. A tale riguardo si noti che nell'ambito dell'attività di vigilanza condotta dagli Organi di controllo e dalle Strutture aziendali competenti, particolare attenzione sarà prestata

alla valutazione di operazioni con parti correlate che possano indicare una elusione dei presidi di correttezza prescritti dal presente Regolamento.

## **9. Regole deliberative**

### **9.1 Regole deliberative per operazioni realizzate dalla Capogruppo**

Sono di seguito articolate le regole deliberative che devono essere osservate per le operazioni realizzate direttamente dalla Capogruppo con una delle proprie parti correlate, diversificate a seconda che le operazioni siano di minore rilevanza, di maggiore rilevanza, ovvero strategiche in base alle previsioni statutarie. Le procedure deliberative non trovano applicazione nel caso in cui ricorra una delle specifiche esenzioni indicate nel paragrafo 6.

Restano ovviamente ferme le ulteriori competenze del Consiglio di Gestione a esso riservate dalla legge o dallo Statuto ovvero in forza di disposizioni interne generali sui poteri delegati.

#### **9.1.1 Operazioni di minore rilevanza**

Le operazioni che la Capogruppo intenda realizzare con proprie parti correlate, ove rientranti nella categoria di operazioni di minore rilevanza come identificate nell'Allegato 3, dovranno essere sottoposte a:

- **preventivo parere motivato non vincolante del Comitato per le operazioni con parti correlate** sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- **deliberazione del Consiglio di Gestione.**

Il Comitato per le operazioni con parti correlate, nell'esercizio delle funzioni consultive indicate, può, avvalersi di esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Banca. Gli esperti indipendenti scelti dal Comitato per le operazioni con parti correlate possono essere gli stessi eventualmente nominati dalla Banca per il compimento dell'operazione. In questo caso l'incarico deve prevedere espressamente che l'esperto assiste anche i Consiglieri indipendenti nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi del presente Regolamento.

Le condizioni di indipendenza degli esperti devono risultare coerenti con le indicazioni prescritte dalla Consob per l'informazione al mercato eventualmente dovuta sulle operazioni <sup>(7)</sup>.

Per i servizi chiesti agli esperti indipendenti dal Comitato per le operazioni con parti correlate viene definito un ammontare massimo di spesa per ciascuna operazione pari allo 0,5% - 0,05% del controvalore dell'operazione in funzione della complessità e della dimensione della stessa.

La Struttura proponente l'operazione è tenuta a fornire al Comitato per le operazioni con parti correlate e al Consiglio di Gestione informazioni complete e adeguate

---

<sup>7</sup> In particolare, anche sulla base di una dichiarazione degli esperti, dovranno essere valutate le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti e il Gruppo Intesa Sanpaolo e i componenti degli organi di amministrazione delle Società del Gruppo.

sull'operazione, che attestino l'istruttoria condotta, in coerenza con i criteri indicati al precedente paragrafo 8.

A tal fine, la proposta illustrativa dell'operazione, corredata della documentazione di supporto, deve essere trasmessa a entrambi gli Organi, tramite le relative Segreterie, almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione del Comitato per le operazioni con parti correlate fissata per l'esame dell'operazione.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Il parere motivato del Comitato per le operazioni con parti correlate viene trasmesso al Presidente del Consiglio di Gestione tramite la Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni. L'operazione viene successivamente sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Gestione. Il verbale della delibera di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Ove praticabile ai sensi di legge (es. al di fuori dei casi di cui all'art. 136 TUB), in caso di urgenza l'operazione può essere deliberata, fermo il parere preventivo del Comitato per le operazioni con parti correlate, con le modalità previste dall'art. 18 dello Statuto. A tal fine, la proposta illustrativa dell'operazione deve motivare le ragioni dell'urgenza stessa ed è tempestivamente trasmessa dalla Struttura competente della Banca alla Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni - Segreteria Societaria.

### **9.1.2 Operazioni di maggiore rilevanza**

Le operazioni che la Capogruppo intenda realizzare con proprie parti correlate, ove rientranti nella categoria di operazioni di maggiore rilevanza come identificate nell'Allegato 4, dovranno essere sottoposte a:

- **preventivo parere motivato non vincolante del Comitato per le operazioni con parti correlate** sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- **deliberazione del Consiglio di Gestione.**

La Struttura che propone l'operazione è tenuta, **fin dall'avvio della fase delle trattative e dell'istruttoria, a inviare un flusso informativo completo e tempestivo al Comitato per le operazioni con parti correlate** (o a uno o più componenti dallo stesso delegati). Il flusso informativo è attivato su indicazione del Consigliere Delegato e CEO, appena ricorrono le condizioni concrete richieste, con contestuale informativa al Presidente del Consiglio di Gestione.

Il Comitato per le operazioni con parti correlate (o uno o più componenti dallo stesso delegati) ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

Si applica ogni altra disposizione prevista per la delibera delle operazioni di minore rilevanza (par. 9.1.1) a esclusione delle previsioni sulla procedura di urgenza e sull'ammontare massimo di spesa stabilito per il ricorso agli esperti indipendenti.

Nel caso in cui il Consiglio di Gestione deliberi l'approvazione di un'operazione in presenza di un parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate, tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, deve essere successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, da convocarsi senza indugio. Entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Banca mette a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

### **9.1.3 Operazioni strategiche**

Le operazioni con parti correlate che la Capogruppo intenda realizzare con proprie parti correlate, che sono qualificate come strategiche ai sensi di Statuto (art. 25.1.2 dello Statuto di Intesa Sanpaolo) e devono, pertanto, essere deliberate dal Consiglio di Sorveglianza, dovranno essere sottoposte a:

- preventivo **parere motivato favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate** sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- **approvazione della proposta da parte del Consiglio di Gestione;**
- **autorizzazione dell'operazione da parte del Consiglio di Sorveglianza.**

La Struttura che propone l'operazione è tenuta, **fin dall'avvio della fase delle trattative e dell'istruttoria, a inviare un flusso informativo completo e tempestivo al Comitato per le operazioni con parti correlate** (o uno o più componenti dallo stesso delegati). Il flusso informativo è attivato su indicazione del Consigliere Delegato e CEO, appena ricorrono le condizioni concrete richieste, con contestuale informativa al Presidente del Consiglio di Gestione e al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato per le operazioni con parti correlate (o uno o più componenti dallo stesso delegati) ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

A esito del rilascio del parere del Comitato per le operazioni con parti correlate, l'operazione viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Gestione e alla conseguente autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

Il verbale della deliberazione dei Consigli reca adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Si applica ogni altra disposizione prevista per la delibera delle operazioni di minore rilevanza (par.9.1.1) a esclusione delle previsioni sulla procedura di urgenza e sull'ammontare massimo di spesa stabilito per il ricorso agli esperti indipendenti.

Nel caso in cui il Consiglio di Sorveglianza autorizzi un'operazione in presenza di un parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate, tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, deve essere successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, da convocarsi senza indugio.

Entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Banca mette a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

#### **9.1.4 Operazioni di competenza assembleare**

Le operazioni che la Capogruppo intenda realizzare con proprie parti correlate, ove soggette per legge o per Statuto alla deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dovranno seguire nella fase di istruttoria e proposta di deliberazione le regole indicate nei precedenti paragrafi per le operazioni strategiche ovvero di maggiore o minore rilevanza, tenuto conto della diversa tipologia di operazione.

Nel caso in cui il Comitato per le operazioni con parti correlate abbia espresso parere negativo su un'operazione di competenza assembleare qualificabile come "operazione di maggiore rilevanza", in coerenza con i criteri indicati nell'Allegato 4, la proposta di deliberazione è condizionata al raggiungimento della speciale maggioranza deliberativa indicata dal Regolamento Consob. In particolare l'operazione non può essere realizzata se in sede di deliberazione dell'Assemblea viene espresso voto contrario dalla maggioranza dei soci votanti qualificati non correlati, ai sensi del Regolamento Consob, sempre che i soci non correlati presenti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

#### **9.2 Regole deliberative per operazioni realizzate dalle società controllate**

**9.2.1** Le operazioni realizzate dalle società controllate con parti correlate della Capogruppo, che superino le soglie di significatività indicate nell'Allegato 3, sono sottoposte al benestare preventivo non vincolante della Capogruppo e alla successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società controllata (o, per le controllate estere, dell'equivalente organo con funzioni di gestione).

A tal fine, le società controllate sono tenute ad assicurare un'istruttoria della proposta in coerenza con quanto indicato nel presente Regolamento (par. 8) e a inviarla tempestivamente alla Direzione di Capogruppo competente per materia, ovvero alla Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni per le operazioni su partecipazioni e per le materie di competenza di più Direzioni.

La richiesta del benestare preventivo della Capogruppo viene sottoposta al Consigliere Delegato e CEO e quindi trasmessa al Consiglio di Gestione e al Comitato per le operazioni con parti correlate per il tramite delle relative Segreterie.

La richiesta segue iter distinti a seconda che l'operazione sia qualificabile come di minore rilevanza, maggiore rilevanza o strategica come indicato al paragrafo 9.1, restando comunque escluse le previsioni riguardanti le deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti in ipotesi di parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate.

##### **i) Operazioni di minore rilevanza**

dovranno essere sottoposte

- al preventivo parere motivato del Comitato per le operazioni con parti correlate sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- al benestare del Consiglio di Gestione.

In caso di urgenza il benessere della Capogruppo è richiesto, per il tramite della Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni - Segreteria Societaria, al Consigliere Delegato e CEO, che può concederlo previo parere del Comitato per le operazioni con parti correlate. La delibera dell'operazione può essere delegata secondo le ordinarie regole deliberative stabilite dalla società controllata. La proposta illustrativa dell'operazione deve motivare le ragioni dell'urgenza stessa. Dell'operazione viene resa informativa alla prima riunione utile del Consiglio di Gestione e, ove delegata, del Consiglio di Amministrazione della società controllata.

## **ii) Operazioni di maggiore rilevanza**

dovranno essere sottoposte

- al preventivo parere motivato del Comitato per le operazioni con parti correlate sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- al benessere del Consiglio di Gestione.

In tal caso la società controllata che propone l'operazione è tenuta, fin dall'avvio della fase delle trattative e dell'istruttoria, a informare la Direzione di Capogruppo competente per materia ovvero la Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni per le operazioni su partecipazioni e per le materie di competenza di più Direzioni ai fini della conseguente comunicazione al Consigliere Delegato e CEO. Il flusso informativo completo e tempestivo nei confronti del Comitato per le operazioni con parti correlate è attivato su indicazione del Consigliere Delegato e CEO, appena ricorrono le condizioni concrete richieste, con contestuale informativa al Presidente del Consiglio di Gestione. Il Comitato per le operazioni con parti correlate (o uno o più componenti dallo stesso delegati) ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

## **iii) Operazioni strategiche**

dovranno essere sottoposte

- al preventivo parere motivato favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- al benessere del Consiglio di Gestione;
- all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

Anche in tal caso la società controllata che propone l'operazione è tenuta, fin dall'avvio della fase delle trattative e dell'istruttoria, a informare la Direzione di Capogruppo competente per materia ovvero la Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni per le operazioni su partecipazioni e per le materie di competenza di più Direzioni ai fini della conseguente comunicazione al Consigliere Delegato e CEO. Il flusso informativo completo e tempestivo nei confronti del Comitato per le operazioni con parti correlate è attivato su indicazione del Consigliere Delegato e CEO, appena ricorrono le condizioni concrete richieste, con contestuale informativa al Presidente del Consiglio di Gestione e al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato per le operazioni con parti correlate (o uno o più componenti dallo stesso delegati) ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

**9.2.2** A esito del processo deliberativo sopraindicato il benestare è trasmesso tramite la Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni e/o la Direzione di Capogruppo competente per materia alla società controllata.

Naturalmente, ove le operazioni fossero realizzate da una società controllata, da una parte, con la Capogruppo, dall'altra, le società controllate non dovranno attivare la procedura, restando cura delle Strutture interne della Capogruppo seguire l'iter definito al paragrafo 9.1.

Resta fermo che ciascuna società controllata potrà prevedere all'interno del proprio iter deliberativo misure di controllo interno aggiuntive, anche nel rispetto della normativa speciale a esse applicabile (a es. per le società emittenti azioni quotate o diffuse, per le imprese assicurative o per le società con sede all'estero).

Ove le decisioni delle società del Gruppo, avuto riguardo a operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo, siano oggetto di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo, la delibera della società controllata deve riportare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento in conformità alle prescrizioni dell'art. 2497 *ter* c.c.

Le Direzioni e Unità di *Business* della Capogruppo possono adottare ulteriori procedure di Gruppo dedicate a categorie di operazioni di propria competenza, prevedendo eventualmente (e in specie per l'attività creditizia e partecipativa) i casi nei quali siano necessari pareri, informative o autorizzazioni preventive della Capogruppo, in conformità con quanto previsto nel Regolamento di Gruppo di Intesa Sanpaolo. Ove tali procedure si riferiscano anche a operazioni con parti correlate - almeno di minore rilevanza non esenti - troveranno applicazione le disposizioni del presente Regolamento.

### **9.3 Delibere quadro**

La Banca e le società controllate possono adottare delibere quadro che regolino una pluralità di operazioni tra loro omogenee e a carattere ricorrente con determinate categorie di parti correlate.

Le delibere quadro, che non devono avere efficacia superiore a un anno, hanno a oggetto operazioni sufficientemente determinate e riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, la motivazione delle condizioni previste, i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società e/o del Gruppo.

L'adozione delle delibere quadro dovrà essere assoggettata alle pertinenti regole istruttorie, deliberative e informative stabilite dal presente Regolamento per le operazioni di minore o maggiore rilevanza (par. 9.1, 9.2 e 11), a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

L'attuazione delle delibere quadro è oggetto di una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza, in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 10.

Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro che rispettino le condizioni sopra riportate non sono soggette alle regole deliberative speciali e informative indicate rispettivamente nei paragrafi 9.1 e 9.2. Esse inoltre non sono computate ai fini del cumulo e della conseguente informativa al mercato (par. 11.2) se concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del paragrafo 11.2.

#### **9.4 Applicazione concorrente della disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB**

Qualora la Capogruppo ponga in essere un'operazione con una controparte che sia una sua parte correlata e rientri anche nell'ambito dei soggetti considerati rilevanti dall'art. 136 TUB <sup>(8)</sup>, troveranno applicazione:

- quanto alla fase deliberativa, le sole regole procedurali stabilite dalla indicata norma bancaria (delibera approvata all'unanimità dal Consiglio di Gestione e voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza). In tal caso non deve essere richiesto il parere del Comitato per le operazioni con parti correlate;
- quanto alla fase istruttoria e informativa, tutte le regole sia preventive verso il Comitato per le operazioni con parti correlate, sia successive verso gli Organi sociali e verso il mercato, stabilite dal presente Regolamento. In particolare, per le operazioni di maggiore rilevanza e strategiche, resta fermo, tra l'altro, il coinvolgimento del Comitato per le operazioni con parti correlate (o di uno o più componenti dallo stesso delegati) nelle fasi dell'istruttoria e delle trattative attraverso l'attivazione di un flusso informativo completo e tempestivo, con facoltà da parte del Comitato medesimo di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

Per quanto riguarda le operazioni delle società controllate con parti correlate di Intesa Sanpaolo che siano soggette anche all'applicazione dell'art. 136 TUB, il prescritto assenso di Capogruppo viene chiesto e rilasciato secondo le procedure stabilite per il benessere preventivo relativo a operazioni con parti correlate nel paragrafo 9.2, sempre che non ricorrano le ragioni di esenzione indicate al paragrafo 6.

In tal caso, la delibera degli Organi della società del Gruppo bancario sarà comunicata alla competente Direzione Centrale di Capogruppo per il riscontro di conformità dell'iter deliberativo prima di dare esecuzione all'operazione.

---

<sup>8</sup> Appare utile precisare che l'ambito di applicazione delle due normative (di mercato e bancaria) non risulta coincidente, sia per quanto attiene alla tipologia di operazioni, sia per quanto riguarda le categorie di soggetti prese in considerazione.

## **10. Informativa successiva agli Organi**

**10.1** Sulle operazioni con parti correlate perfezionate nel periodo di riferimento dalla Capogruppo o da società controllate è resa informativa al Consiglio di Gestione e da questo al Consiglio di Sorveglianza almeno ogni trimestre, al fine di assicurare un quadro completo dell'insieme delle operazioni più significative poste in essere, nonché dei volumi e delle caratteristiche delle principali operazioni delegate, in linea con quanto disposto dall'art. 150 TUF e dal Regolamento Consob.

A tale scopo, le Divisioni/Direzioni Centrali della Capogruppo e le società controllate devono fornire una informativa su base trimestrale alla Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni sulle operazioni con parti correlate perfezionate nel trimestre di riferimento.

**10.2** L'informativa deve riguardare tutte le operazioni, anche se esenti da procedura deliberativa, di controvalore pari o superiore alle soglie di minore rilevanza (soglie indicate nell'Allegato 3).

Restano escluse le operazioni di raccolta bancaria e i finanziamenti infragruppo a prescindere dal relativo importo.

Per ciascuna delle operazioni perfezionate devono essere indicati:

1. le controparti con cui l'operazione è posta in essere e la natura della correlazione;
2. una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
3. le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
4. le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate, la riferibilità agli standard di mercato nonché l'eventuale parere fornito da esperti indipendenti;
5. evidenza dell'eventuale deliberazione dell'operazione nonostante il parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate;
6. evidenza del rispetto effettivo delle eventuali condizioni formulate nel parere favorevole, ove per esse previsto, del Comitato per le operazioni con parti correlate;
7. nel caso di operazioni considerate esenti dall'applicazione delle regole deliberative, illustrazione degli elementi di riscontro considerati rilevanti per l'esenzione.

L'informativa deve essere rinnovata in caso di eventuali situazioni di anomalia riscontrate su operazioni già comunicate.

**10.3** La suddetta informativa deve essere trasmessa al termine del trimestre di riferimento in conformità alle procedure attuative previste dalla normativa aziendale.

La Direzione Centrale Amministrazione e Fiscale fa altresì pervenire alla Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni un'informativa sui saldi di periodo relativi alle operazioni con parti correlate effettuate dalla Capogruppo o da società

controllate, secondo criteri e la tempistica corrispondenti a quelli dell'informativa fornita per lo IAS 24.

Sulla base delle informative pervenute, la Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni predispone per il Consigliere Delegato la comunicazione da sottoporre al Consiglio di Gestione e conseguentemente al Consiglio di Sorveglianza.

Apposite procedure di dettaglio assicurano la raccolta, l'elaborazione e la trattazione dei flussi informativi sulle operazioni concluse nel periodo e la loro illustrazione agli Organi sociali, secondo quanto indicato.

La Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni, in coordinamento con la Direzione Centrale Compliance, e la Direzione Internal Audit nell'ambito delle rispettive competenze relazionano annualmente agli Organi sociali sull'attività di controllo svolta circa la corretta applicazione delle procedure istruttorie, deliberative e informative in materia di operazioni con parti correlate. Particolare attenzione sarà prestata alla valutazione di operazioni con parti correlate, realizzate dalla Capogruppo e/o da Società del Gruppo, che – in ragione del numero, del tipo, dell'entità o della frequenza – possano indicare un'elusione dei presidi di correttezza prescritti nel presente Regolamento.

## **11. Informativa alla Consob e al mercato**

### **11.1 Informativa alla Consob per operazioni ordinarie di maggiore rilevanza**

Le operazioni ordinarie e a condizioni di mercato o standard di maggiore rilevanza che siano esenti dalle procedure di informativa al mercato (par. 6) e che siano realizzate dalla Banca o dalle società controllate con entità controllate, joint venture e collegate in cui vi siano interessi significativi di altre parti correlate ovvero con Azionisti, *Key Manager* e fondi pensione (come individuati nel paragrafo 3) devono essere comunicate alla Consob - mediante indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo - entro 7 giorni:

- dall'approvazione dell'operazione da parte dell'Organo competente ovvero
- dal momento in cui il contratto anche preliminare, sia concluso, qualora l'Organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale
- dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare.

Per la qualificazione degli interessi significativi si rinvia al paragrafo 6.

La Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni provvede a inviare alla Consob la comunicazione sopra indicata.

### **11.2 Informativa al pubblico per operazioni di maggiore rilevanza**

In occasione del compimento di operazioni di maggiore rilevanza, anche se strategiche, con parti correlate della Capogruppo da parte della Banca o delle

società controllate, la Banca deve predisporre un dettagliato documento contenente le informazioni indicate nel Regolamento Consob (<sup>9</sup>).

Restano ferme le esenzioni previste rispetto a tale adempimento nel paragrafo 6.

Tale documento informativo è obbligatorio in presenza di:

- singole operazioni di maggiore rilevanza realizzate con parti correlate;
- delibere quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 4;
- più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 4, sempre che siano realizzate nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Banca. Non sono oggetto di cumulo le operazioni considerate esenti dalle procedure deliberative speciali ai sensi del paragrafo 6. Il documento contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità stabilite dalla normativa sull'informativa societaria e contestualmente è trasmesso alla Consob unitamente alla documentazione richiesta.

Il documento deve essere diffuso:

- entro sette giorni dall'approvazione della singola operazione di maggiore rilevanza ovvero della delibera quadro rilevante da parte dell'Organo competente. Ove l'Organo si limiti a deliberare una proposta contrattuale, il termine decorre dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare il termine di sette giorni decorre dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea;
- entro quindici giorni - in caso di cumulo di operazioni - dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza ovvero dal momento in cui la Capogruppo ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Nel caso di cumulo delle operazioni e conseguente pubblicazione del documento informativo, le operazioni che sono state oggetto di informativa non devono più essere aggregate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso.

Sono adottate idonee procedure che gestiscono e aggregano le operazioni realizzate dalla Capogruppo e dalle società controllate con le parti correlate di Intesa Sanpaolo, che presentino le caratteristiche sopra indicate e non siano considerate

---

<sup>9</sup> Si tratta delle informazioni prescritte dall'Allegato 4 del Regolamento Consob, che include, tra l'altro, il parere del Comitato per le operazioni con parti correlate e degli eventuali esperti.

esenti dal presente Regolamento, al fine di consentire la tempestiva predisposizione e pubblicazione del documento informativo richiesto dalla disciplina.

### **11.3 Informativa al pubblico per operazioni di minore rilevanza**

Sono oggetto di rendicontazione nei confronti del mercato le operazioni con parti correlate realizzate dalla Capogruppo o dalle società controllate, che siano qualificate come “di minore rilevanza” - secondo i criteri indicati nell’Allegato 3 - qualora siano state approvate nel trimestre di riferimento con il parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate.

Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, presso la sede sociale e con le modalità di pubblicazione indicate dalla Consob, deve essere reso disponibile un documento informativo contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo dell’operazione e delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere espresso dal Comitato per le operazioni con parti correlate.

Nella fase deliberativa la Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni tiene traccia delle operazioni indicate ai fini della predisposizione e tempestiva pubblicazione da parte della Banca del documento informativo.

### **11.4 Comunicati *price sensitive***

Qualora un’operazione con parti correlate della Capogruppo sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate previsti dall’articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato *price sensitive* da diffondere al pubblico senza indugio sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;
- c) se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’Allegato 4 al presente Regolamento e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esenzione;
- e) l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate.

Per le operazioni *price sensitive* che non siano oggetto di un documento informativo, sia perché l’operazione non supera le soglie di rilevanza identificate nell’Allegato 4 sia perché si applicano i casi di esenzione previsti dal paragrafo 6, devono, inoltre, essere forniti una serie di elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate, come espressamente richiesto dalla Consob <sup>(10)</sup>.

---

<sup>10</sup> Tali elementi sono indicati nella Comunicazione del 24 settembre 2010 n. DEM/10078683.

### **11.5 Informativa finanziaria periodica**

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dallo IAS 24, la Banca dà informazione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento con le parti correlate della Capogruppo, come identificate secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento <sup>(11)</sup>;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate come definite dal principio contabile internazionale IAS 24 <sup>(12)</sup>, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate, come definite dal principio contabile internazionale IAS 24, descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

L'informativa contabile è fornita anche con riferimento alle operazioni con parti correlate per le quali operino le esenzioni indicate nel paragrafo 6.

### **12. Attuazione e decorrenza**

Al fine di dare attuazione al presente Regolamento, saranno messe a punto e rese disponibili presso tutte le Strutture della Società e del Gruppo specifiche procedure organizzative di Gruppo e appropriate soluzioni informatiche per la gestione delle operazioni con parti correlate nelle diverse fasi di istruttoria, deliberazione, informazione e controllo.

Il Consiglio di Gestione assicura l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi delle diverse Strutture interessate alla realizzazione della procedura.

La Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni, in coerenza con le linee di Gruppo in materia, svolge funzioni di *compliance* in relazione all'applicazione di tale disciplina.

Il Comitato per il Controllo verifica nel continuo l'efficacia e la funzionalità delle procedure e dei sistemi operativi a supporto di una corretta applicazione della disciplina.

Il presente Regolamento trova applicazione dal 1 gennaio 2011, a eccezione delle disposizioni sulla pubblicazione del documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza singolarmente considerate (par. 11.2) per le quali il Regolamento si applica a partire dal 1 dicembre 2010.

---

<sup>11</sup> L'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, limitandosi a riportare gli eventuali aggiornamenti significativi.

<sup>12</sup> E' stato già evidenziato che il perimetro delle parti correlate indicato dal principio internazionale contabile IAS 24 (nel testo in vigore dal 1 gennaio 2011) coincide solo in parte con quello previsto dal presente Regolamento.

## ALLEGATO 1

### DEFINIZIONI FUNZIONALI ALLA NOZIONE DI “PARTE CORRELATA”

Ai fini della definizione di “parte correlata”, come riportata nel paragrafo 3 del presente Regolamento, in linea con il Regolamento Consob, le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata”, “joint venture” e “fondi pensione” sono le seguenti.

#### *Controllo*

Il *controllo* “è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività”.

Il controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se questi ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario e il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario e il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

#### *Controllo congiunto*

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

#### *Influenza notevole*

L’*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali dell’entità partecipata senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate) una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente;
- e) la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

#### *Società controllata*

Una *società controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

#### *Società collegata*

Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

#### *Joint venture*

La *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

#### *Dirigenti con responsabilità strategiche*

Sono *dirigenti con responsabilità strategiche* quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

#### *Stretti familiari*

Si considerano *stretti familiari di un soggetto* quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

#### *Fondi pensione*

Si tratta dei soli fondi pensione istituiti o promossi dalle società o sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un'influenza e non già di tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficino tutti o alcuni dipendenti (Comunicazione del 24 settembre 2010 n. DEM/10078683).

## ALLEGATO 2

### CASI DI ESENZIONE

<b>ESENZIONI GENERALI</b>
<b>Sono sempre esenti dall'applicazione del presente Regolamento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• le <b>operazioni di importo esiguo</b> (di importo inferiore alle soglie di minore rilevanza indicate nell'Allegato 3);</li><li>• le delibere assembleari relative alle <b>remunerazioni</b> dei membri del Consiglio di Sorveglianza;</li><li>• i <b>piani di compensi basati su strumenti finanziari</b> e le deliberazioni sulle <b>remunerazioni</b> dei Consiglieri di Gestione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, se ricorrono le condizioni prescritte dall'art. 13, comma 3, del Regolamento Consob.</li></ul>

Ferme restando le esenzioni di carattere generale sopra indicate, sono di seguito esemplificati i casi di esenzione dalla procedura deliberativa e dall'informativa successiva agli Organi sociali e al mercato.

<b>CATEGORIA DI PARTE CORRELATA CONTRAENTE</b>	<b>ESENZIONI SPECIFICHE</b>		
	<b>Delibera</b>	<b>Informativa agli Organi</b>	<b>Documento informativo al mercato</b>
<input type="checkbox"/> <i>Key manager</i> e loro connessi <input type="checkbox"/> Azionisti e loro gruppi <input type="checkbox"/> Società Collegate <input type="checkbox"/> <i>Joint Venture</i> <input type="checkbox"/> Entità controllate con interessi significativi di altre parti correlate (*) <input type="checkbox"/> Fondi pensione	Operazioni di <b>minore rilevanza</b> che siano <b>ordinarie e a condizioni di mercato o standard (**)</b>	- Tutte le operazioni di <b>raccolta bancaria</b>	Operazioni di <b>maggiore rilevanza</b> che siano <b>ordinarie e a condizioni di mercato o standard</b>
<input type="checkbox"/> Entità controllate senza interessi significativi di altre parti correlate	Tutte (ordinarie e non ordinarie)	- Tutte le operazioni di <b>raccolta bancaria</b> e i <b>finanziamenti infragruppo</b>	Tutte (ordinarie e non ordinarie)

**(\*) Interessi significativi di altre parti correlate nelle controllate:**

- partecipazioni di influenza notevole;
- sistemi di remunerazione dei *key manager* che dipendono in misura rilevante (superiore al 25% della remunerazione complessiva) dai risultati di periodo conseguiti dalla società controllata.

**(\*\*) A tal fine si specifica che:**

- l'**esercizio del credito** in qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di impegni e garanzie e la sottoscrizione di obbligazioni, è **esente solo se** effettuato nell'ambito di linee di credito verso parti correlate deliberate secondo le procedure del presente Regolamento;
- La **negoziazione** e il **collocamento di strumenti finanziari**, ivi comprese le operazioni in strumenti derivati (inclusi quelli con finalità di copertura o di *trading*), **sono esenti solo se** privi di rischio di credito o di controparte, ovvero assistiti da collateralizzazioni e/o nei limiti di linee di credito verso parti correlate deliberate secondo le procedure del presente Regolamento.

## ALLEGATO 3

### SOGLIE PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono qualificate come “di minore rilevanza” le singole operazioni da effettuarsi con “parti correlate” il cui **controvalore** sia pari o superiore alle soglie quantitative stabilite nella tabella di seguito riportata.

Le soglie rappresentate sono differenziate tenendo conto della categoria di parte correlata. Qualora l’operazione superi anche gli indici riportati nell’Allegato 4, essa va sempre qualificata come “di maggiore rilevanza” ed è soggetta al diverso regime stabilito dal presente Regolamento.

Se sono **determinate le condizioni economiche** dell’operazione, il controvalore dell’operazione è:

- per le componenti **in contanti**, l’ammontare **pagato**;
- per le componenti costituite da **strumenti finanziari**, il **fair value** determinato alla data dell’operazione in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di **finanziamento** o di concessione di garanzie, l’**importo massimo erogabile** (\*).

Se, invece, le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da **grandezze non ancora note**, il controvalore dell’operazione è il **valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo**.

Va evidenziato che trovano applicazione i casi di esenzione dalle prescrizioni del Regolamento indicati al paragrafo 6 e riepilogati nell’Allegato 2.

Restano ferme le competenze deliberative ordinarie stabilite in via generale dalla regolamentazione interna anche per operazioni con parti non correlate.

Inoltre, resta ferma l’applicazione della disciplina stabilita dall’art. 136 TUB, qualora la Capogruppo o le società Controllate appartenenti al Gruppo bancario pongano in essere un’operazione con una controparte che sia parte correlata di Intesa Sanpaolo e rientri anche nel perimetro dei soggetti considerati rilevanti dall’art. 136 TUB.

	<b>CATEGORIE DI PARTI CORRELATE</b>	<b>SOGLIE MINIME</b>
<b>1</b>	Qualunque persona fisica che sia parte correlata	€ 250.000
<b>2</b>	Entità connesse a dirigenti con responsabilità strategiche (**)	€ 1 mln
<b>3</b>	Azionisti rilevanti e relativi gruppi societari	€ 5 mln
<b>4</b>	Società collegate	€ 5 mln
<b>5</b>	Società controllate	€ 20 mln

(\*) A questi fini occorre avere riguardo alle operazioni che comportino, a livello di singola banca su un gruppo economico, nuove concessioni o variazioni in aumento degli affidamenti. Per l’operatività verso società controllate, si fa riferimento alle operazioni che comportino nuove concessioni o variazioni in aumento degli affidamenti a livello di singola banca sulla singola società controllata.

(\*\*) Per entità connesse ai dirigenti con responsabilità strategiche si intendono le entità nelle quali i dirigenti o i relativi stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto, l’influenza notevole ovvero detengono una quota significativa comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.

## ALLEGATO 4

### SOGLIE PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Sono operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%.

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento CE n. 1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Intesa Sanpaolo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Intesa Sanpaolo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Restano fermi le indicazioni e i chiarimenti forniti dalla Consob su tali indicatori (Comunicazione n. DEM/10078683 del 24.09.2010).

## ALLEGATO 5

### DEFINIZIONE DI “OPERAZIONI ORDINARIE” E “CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD”

Per avvalersi delle esenzioni previste nel presente Regolamento con riguardo alle operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard, **è necessario che sia riscontrato il ricorrere di tutti gli elementi di seguito indicati.**

#### 1. Operazione ordinaria

In base al Regolamento Consob sono da considerarsi “operazioni ordinarie” quelle che rientrano:

- i. nell'**attività operativa** ovvero nell'**attività finanziaria** a essa connessa
- ii. che sia svolta nell'**ordinario esercizio**.

#### 1.1 Attività operativa

L'elemento principale per qualificare un'operazione come ordinaria, dunque, è rappresentato dal concetto di attività operativa, col quale si intende l'insieme:

- a. delle principali attività generatrici di ricavi della società che compie l'operazione e
- b. di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di “investimento” o “finanziarie”.

La nozione di attività operativa, dunque, comprende sia le operazioni che rientrano nelle attività sia quelle che contribuiscono a generare le componenti principali dell'operatività corrente.

Il secondo elemento utile per la definizione di operazione ordinaria è rappresentato dall'attività finanziaria connessa all'attività operativa. Esso fa riferimento a operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa. La stessa Consob evidenzia tuttavia come la classificazione di un'operazione all'interno di una delle tre grandi aree di attività (operativa, di investimento, finanziaria) debba essere compiuta nel modo più appropriato secondo l'attività svolta dalla società. Per le banche, l'operatività finanziaria nelle sue diverse fattispecie rientra nel *core business* ed è pertanto da classificare, a tutti gli effetti, come attività operativa.

Nel valutare se un'operazione possa qualificarsi come “operazione ordinaria” si deve avere riguardo all'attività svolta dalla società (Capogruppo o società del Gruppo) che compie l'operazione.

Pertanto, nell'ipotesi in cui l'operazione sia svolta da una società controllata, rileverà l'attività svolta dalla società controllata.

Se, invece, la società che compie l'operazione con parte correlata è una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale operazione, la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo.

In via del tutto esemplificativa, per le banche, si ritiene che rientrino nell'attività operativa:

- raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- l'esercizio del credito in qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio e l'acquisizione di garanzie;
- acquisto, vendita e collocamento di strumenti finanziari;
- vendita di prodotti e prestazione di servizi finanziari, quali:
  - incassi e pagamenti;
  - gestione di conti correnti e di carte di debito, di credito e Bancomat;
  - compravendita di valute;
  - gestioni patrimoniali;
  - distribuzione di prodotti assicurativi;

- costi operativi di struttura (inclusi pagamenti a fornitori per beni e servizi).

Per contro, si ritiene che non rientrino nell'attività operativa:

- sottoscrizione e trasferimenti di strumenti partecipativi;
- acquisizioni e trasferimenti di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- emissione/acquisti di azioni proprie e altri strumenti di patrimonio di vigilanza.

### **1.2. Ordinario esercizio**

Per il presente Regolamento le operazioni sono ordinarie, infine, se rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa. Al fine di valutare questo ulteriore criterio, possono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

1. *oggetto dell'operazione*. L'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
2. *ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività*. La ripetizione regolare di un'operazione rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
3. *dimensione dell'operazione*. Ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla società;
4. *termini e condizioni contrattuali*, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo. Non rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;
5. *natura della controparte*. Non rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa quelle operazioni effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.
6. *situazioni di anomalia nell'andamento del rapporto*. In particolare si considerano non ordinarie operazioni di importo non esiguo su crediti problematici.

### **2. Condizioni di mercato o standard**

Per condizioni di mercato o standard devono intendersi:

- condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero
- basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Si considerano equivalenti a quelle di mercato le condizioni standardizzate applicate alle operazioni e servizi bancari ordinari resi a key manager che siano dipendenti di società del gruppo o a loro familiari, se sono previste dalla normativa aziendale per la generalità dei dipendenti della società e dei loro familiari.